



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
Guardia Costiera
- MAZARA DEL VALLO -

ORDINANZA N° 21/2011

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo.

- VISTA:** la presenza di piloni in legno affioranti in località Tonnarella (Comune di Mazara del Vallo), nella zona di mare antistante la via Madonna di Loreto, traversa del Lungomare Fata Morgana, ad una distanza di circa 10/20 metri dalla battigia ed in un fondale misto (roccia /sabbia) di circa metri uno;
- CONSIDERATA:** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della balneazione nell'attesa dell'intervento di rimozione da parte del Comune di Mazara del Vallo;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18 agosto 2000 art. 54 c. 2.
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del C. N. e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che in località Tonnarella del Comune di Mazara del Vallo e precisamente nella zona di mare antistante la via MADONNA DI LORETO, ad una distanza di circa 10/20 metri dalla battigia e ad una profondità di circa metri 1(uno), sono stati rinvenuti dei piloni in legno affioranti da un fondale composto da rocce proprie dell'ambiente miste a blocchetti di tufo.

ORDINA

- ART.1** con decorrenza immediata e fino alla rimozione del predetto pericolo, al fine di prevenire potenziali rischi e garantire la pubblica incolumità, nella zona in questione è vietato il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca (pesca subacquea compresa) e l'esercizio di qualsiasi altro tipo di attività, in particolare la balneazione, per un raggio di 20 metri dall'area sopra meglio individuata;
- ART.2** il Comune di Mazara del Vallo, ai sensi dell'art. 54 c.2 D.lgs 267/2000, è invitato ad adottare ogni provvedimento utile all'eliminazione del pericolo e nelle more a transennare adeguatamente il tratto di spiaggia antistante lo specchio acqueo interessato, di apporre idonei cartelli monitori di divieto ben visibili nonché interdire il transito in quell'area sino ad avvenuta rimozione del citato pericolo;
- ART.3** i contravventori alla presente Ordinanza, che entra in vigore immediatamente, saranno perseguiti a termine di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone o cose derivanti dal loro illecito operato;
- ART.4** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata dalla data odierna all'albo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.

Mazara del Vallo, li 26 maggio 2011

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Michele MALTESE